



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Avv. Alessandro Leproux

Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]

Avv. Vincenzo Meli

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Massimo Caratelli

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Marco Marinaro

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12/11/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 28/01/12, i ricorrenti, premesso di essere contitolari dal 14/06/07 di un conto corrente presso l'intermediario, lamentano la condotta "*poco trasparente*" tenuta dalla banca in occasione della modifica delle relative condizioni contrattuali, consistita nella sostituzione di quelle previste dalla convenzione, dai medesimi a suo tempo sottoscritta, con quelle di una diversa convenzione, e chiedono perciò all'ABF di ripristinare, almeno sino al 31/12/12, la precedente convenzione e di condannare l'intermediario al rimborso dei maggiori oneri *medio tempore* loro addebitati, nella residua misura di € 39,00, a seguito del parziale rimborso degli stessi già riconosciuto loro dall'odierno resistente.

Con controdeduzioni pervenute il giorno 26/03/12, l'intermediario rileva che la modifica delle condizioni contrattuali di cui si verte è conseguita ad una richiesta migliorativa degli stessi odierni ricorrenti circa il tasso applicato al rapporto, cui ha fatto seguito la negoziazione di nuove e diverse condizioni, peraltro anch'esse migliorative sotto vari aspetti, loro comunicate tramite il servizio di *internet banking*

in data 23/09/11, quale variazione unilaterale ai sensi dell'art. 118 T.U.B. e in data 10/01/12 quale conferma della loro adesione verbale alle nuove condizioni.

Con successivo scambio di note i ricorrenti hanno ribadito i propri assunti, rilevando come le nuove condizioni, loro applicate in violazione del disposto dell'art. 118 T.U.B e in difetto di loro accordo, non comprendessero costi prima inclusi in quello complessivo del servizio, quali il canone di locazione della cassetta di sicurezza, una polizza assicurativa ed altre agevolazioni di varia natura.

L'intermediario, nel chiedere il rigetto del ricorso ha dedotto di aver provveduto al rimborso parziale, in misura pari ad € 125,90, degli oneri contestati dai ricorrenti, di aver applicato al rapporto nuove condizioni sostanzialmente equivalenti alla precedenti e ha rilevato l'impossibilità tecnica di ripristino della precedente convenzione.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

È anzitutto opportuno rilevare come nella specie sia rimasta sostanzialmente incontestata la deduzione dei ricorrenti concernente il difetto di un nuovo accordo scritto avente ad oggetto la sostituzione della precedente convenzione in essere con l'intermediario.

Lo stesso resistente ha infatti riconosciuto che, pur essendosi svolta una trattativa finalizzata alla modifica della detta convenzione, non si è formalizzato alcun accordo scritto al riguardo, ciò che esclude la validità delle asserite intese verbali, stante il difetto del requisito formale inderogabilmente posto dall'art. 117, I° e III° co., T.U.B..

Inefficace a tal fine deve anche ritenersi la comunicazione denominata "*proposta di modifica unilaterale del contratto*", di cui alla mail 23/09/11 dell'intermediario, ed il rinvio dallo stesso operato nelle sue deduzioni alla previsione dell'art. 10 (*Modifica agevolazioni/servizi e norme*) delle condizioni relative alla convenzione originaria.

Ed infatti, prima ancora dell'inidoneità della motivazione (riferita all'esigenza di compensare almeno parzialmente gli oneri derivanti dalla maggiore dotazione di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

capitale proprio), contenuta nella mail 23/09/11, a fondare il giustificato motivo di modifica delle condizioni negoziali originariamente pattuite, e prima ancora del difetto di prova circa la previa accettazione della forma di inoltro della relativa comunicazione a mezzo *internet* (v. art. 118, II° co., T.U.B.) con conseguente difetto di prova in ordine alla relativa ricezione (v. in tal senso dec. ABF n. 2316 del 27/10/11, id. n. 1838 del 13/09/11), rileva l'inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 118 T.U.B..

Deve, infatti, ritenersi che la facoltà di variazione unilaterale ivi disciplinata non può estendersi sino a ricomprendervi l'introduzione di nuove clausole, come disposto anche dall'Autorità di Vigilanza (v. "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", Sez, IV, par. 2 "Variazioni contrattuali") e meno che mai può dunque fondare la sostituzione di una convenzione con altra di diverso contenuto.

L'intermediario deve pertanto essere condannato al rimborso dei maggiori oneri non ancora restituiti ai ricorrenti, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché all'applicazione, sino al 31/12/12, di condizioni economiche e normative esattamente equivalenti a quelle oggetto della convenzione originaria *de qua agitur*, non potendo essere condannato al ripristino della convenzione stessa.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE